

Francesco Carnelutti e le cliniche legali

Carla Faralli

Università degli Studi di Bologna

Abstract: Francesco Carnelutti and the Legal Clinics

Starting from the analysis of two texts from the 1930s by Francesco Carnelutti and Jerome Frank, the essay analyzes the developments and differences of *clinical legal education* in Italy and in the United States.

Keywords: Francesco Carnelutti, Jerome Frank, Clinical Legal Education.

1. Nel 1935 nella *Rivista di diritto processuale civile*¹, da lui fondata nel 1924, insieme a Giuseppe Chiovenda, Francesco Carnelutti pubblica un breve saggio, *Clinica del diritto*, nel quale richiama l'attenzione dei giuristi sul fatto che “i nostri discenti diventano dottori senza aver mai veduto un caso vivo del diritto” a differenza del medico, che dopo aver studiato l'anatomia, l'istologia, la fisiologia, l'anatomia patologica e la patologia generale “finalmente giunge a contatto di quel reale il cui possesso è la meta ultima della sua cultura, il coronamento del suo edificio: il malato, la clinica”. “Fra tutti gli strumenti del diritto ve n'è uno solo che agli studenti noi facciamo toccare con mano: il codice. Può darsi che questo privilegio si spieghi col fatto che il codice è un libro. Ma tutto il resto il discente o lo cerca da sé o gli resta ignoto”.

Quello che manca nell'educazione giuridica è

fornire al discente quella somma di cognizioni e di esperienze che si riferiscono non tanto al sapere quanto al saper fare; insomma insegnargli ad applicare le regole che costituiscono il sapere; gli si presenta il caso e gli si mostra come si fa; per i medici il caso è il malato, o, per metafora, il letto, donde il nome di ‘clinica’ proviene; per noi sarà, per esempio, un contratto o un reato, e così insomma un accordo o un contrasto fra due uomini.

¹ Cfr. F. Carnelutti, “Clinica del diritto”, in *Rivista di diritto processuale*, XII (1935), parte 1, pp. 169 ss. Si tratta del testo di un discorso tenuto nel maggio del 1935 all'Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

Sui precedenti e sulle critiche si veda E. Buono, S. Prisco, “Francesco Carnelutti e la ‘clinica del diritto’. Attualità e sviluppo di un'intuizione”, in G. Tracuzzi (a cura di), *Per Francesco Carnelutti. A cinquant'anni dalla sua scomparsa*, Cedam, Padova, 2015, pp. 33-53.

Due anni prima nel 1933 uno dei più autorevoli realisti americani, Jerome Frank, in un saggio sulla *University of Pennsylvania law review*², *Why not a clinical lawyer school?*, provocatoriamente chiedeva:

Che cosa pensereste di una facoltà di medicina in cui gli studenti si limitano a studiare sui repertori dei casi e sono privi di qualunque esperienza pratica fino al giorno della laurea? Le nostre facoltà di diritto devono imparare da quelle mediche: gli studenti devono avere l'opportunità di vedere in pratica il diritto.

Per meglio comprendere il significato della proposta dei due autori occorre fare qualche riferimento alla cultura giuridica degli anni '30 in America e in Italia.

2. Il bersaglio polemico di Frank era il *case method* di Christopher Columbus Langdell, seguendo il quale, anziché studiare i precedenti per il valore della loro *ratio decidendi* o per l'autorità della loro tradizione, venivano enucleati casi particolarmente importanti, ritenuti tali da influire sulla vita giuridica e “meccanicamente”³ applicati. Tale metodo, come noto, contribuì all'affermarsi nel pensiero giuridico americano del formalismo, favorito dal recepimento a fine '800 della *analytical jurisprudence* di John Austin.

La riduzione del diritto a concetti organizzati in sistema – sottolinea Gary Minda⁴ – rese il tradizionale apprendimento giuridico obsoleto ai fini dell'addestramento professionale perché rese inutile studiare il diritto come una pratica: tutto ciò di cui uno studente aveva bisogno per imparare era un'aula, una raccolta di casi giuridici e un insegnante.

Tale metodo fu avversato dalla *sociological jurisprudence* di Oliver Wendell Holmes, Roscoe Pound e Benjamin Cardozo e dai realisti americani in senso stretto⁵, il cui “grido di battaglia” – come lo definisce M. J. Horwitz – era la celebre frase di Holmes “la vita del diritto non è mai stata la logica ma l'esperienza”⁶.

² J. Frank, “Why not a clinical lawyer-school?”, in *University of Pennsylvania Law Review*, 81 (1933), n. 8, pp. 907-923.

³ Traggo il termine da un celebre saggio di Roscoe Pound del 1908, “Mechanical jurisprudence”, in *Columbia Law Review*, vol. 8, n. 8, pp. 605-623, in cui il giurista americano denuncia la degenerazione della scienza giuridica a lui contemporanea divenuta “tecnicismo”, “giurisprudenza meccanica” appunto, che non sa più rifarsi ai principi per adeguare le regole ai casi, ma prende le regole come se fossero “forme fisse e finali”.

⁴ G. Minda, *Teorie postmoderne del diritto*, trad. it., Il Mulino, Bologna, 2011, p. 31.

⁵ L'espressione “realismo giuridico” con riferimento agli Stati Uniti viene usata sia in senso lato, per indicare tutte le correnti antiformalistiche di fine '800 e inizio '900 (quindi tanto la *sociological jurisprudence* quanto il movimento che fa capo a Llewellyn e Frank), sia in senso stretto, per riferirsi solo a quest'ultimo.

⁶ M.J. Horwitz, *La trasformazione del diritto americano 1870-1960*, tr. it., Il Mulino, Bologna, 2004, p. 348.

Frank, nell'articolo sopracitato e in uno coevo, *What constitutes a good legal education?*⁷, sostiene che le *legal clinics* interne alle *law schools* devono costituire parte integrante del percorso formativo attraverso un'interazione stretta tra studenti, laureati, professori e avvocati, perché la pratica del diritto (*law in action*) non è scienza ma arte, e solo parte di tale arte può essere appresa dai libri (*law in books*).

Come tutte le arti, dalla pittura alla musica⁸, la migliore forma di apprendimento, anche in ambito giuridico, viene dall'esercizio con persone esperte e attraverso lo studio di altre discipline sociali, come la psicologia, l'etica, l'economia, l'antropologia.

Il valore delle *legal clinics* per i realisti americani sta in primo luogo nel condurre gli studenti nel mondo complesso e variegato del *law in action*, allontanandoli dal mondo artificiale del *law in books* nel quale li aveva confinati il metodo langdelliano. Ma non solo, alle *legal clinics* viene riconosciuto anche un ruolo sociale, seppure, sottolinea Frank, non assimilabile a quello della *Legal Aid Society*, fondata a fine '800 per difendere i diritti dei più deboli che non potevano permettersi di assumere un avvocato.

Le istanze dei realisti sono “tornate a galla” – per usare un'espressione di Minda⁹ – negli anni '70, complice l'affermarsi sul terreno filosofico del neopragmatismo, ad opera di alcuni movimenti, come i *critical legal studies*, *law & society*, l'analisi economica del diritto e le teorie giuridiche della differenza (di genere e di razza) che, in varie forme e con diverse accentuazioni, si sono richiamati al realismo, o, addirittura, se ne sono dichiarati eredi legittimi.

Anche dal punto di vista dell'educazione giuridica negli anni '60-70 si è riaccesa la critica all'eccessivo tecnicismo che a metà del secolo scorso aveva ripreso a caratterizzare la formazione del giurista. L'educazione giuridica in

⁷ In *American bar association journal*, 19 (1933), n. 8, pp. 723-728. Su tali citatissimi articoli, sulla loro influenza per la *clinical legal education* e i limiti, si veda in particolare K.R. Kruse, “Getting real about legal realism. New legal realism and clinical legal education”, in *New York Law School Law Review*, 56 (2011), n. 12, pp. 295-319.

⁸ Il paragone tra diritto e musica è stato oggetto di altri testi celebri di J. Frank, “Words and music. Some Remarks on statutory interpretation”, in *Columbia Law Review*, 47 (1947), n. 8, pp. 1259 ss., e Id., “Say it with music”, in *Harvard Law Review*, 61 (1948), pp. 921 ss. (su questi testi rinvio a G. Resta, “Il Giudice e il direttore d'orchestra. Variazioni sul tema ‘diritto e musica’”, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2 (2011), pp. 435-460, e C. Faralli, “Le origini di ‘Diritto e letteratura’ nel realismo americano”, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XLII (2012), n. 1, pp. 81-89).

In essi, attraverso il confronto con la musica, Frank sviluppa l'idea che l'attività interpretativa non è una scienza ma un'arte. L'interpretazione delle leggi da parte dei giudici è paragonata all'interpretazione delle composizioni musicali da parte degli esecutori. La musica non esiste finché non è suonata, quindi come il compositore delega qualche attività creativa all'esecutore, così il legislatore delega l'attività creativa di produzione delle norme alle corti. Senza interpretazione – constatava uno dei padri nobili del realismo, John Dewey – esistono solo *scraps of paper* e *voices in the air*.

Il paragone tra diritto e musica ricorre anche in F. Carnelutti, *Metodologia del diritto*, Cedam, Padova, 1939, p. 59.

⁹ Cfr. Minda, *op. cit.*, p. 59.

America – scriveva in quegli anni James Boyd White¹⁰ – consiste soprattutto nell'apprendere le regole.

Negli ultimi decenni le *law clinics* si sono capillarmente diffuse negli Stati Uniti, tanto che oggi ogni *law school* (com'è noto, negli Stati Uniti la *law school* prevede un corso post-universitario di durata triennale al termine del quale gli studenti ottengono un titolo che li abilita all'esercizio della professione) integra nel proprio curriculum un *clinical legal program*.

Negli Stati Uniti esistono tre diversi tipi di cliniche legali. Il primo tipo riguarda le *fieldwork clinics* o *live client clinics*, in cui gli studenti lavorano su casi reali e svolgono, sotto la supervisione di docenti universitari e avvocati, tutte le attività proprie di un avvocato: incontrano il cliente, scrivono gli atti, affrontano i problemi deontologici, spesso difendono persone che hanno difficoltà ad accedere all'assistenza legale. Tali cliniche svolgono quindi anche un importante ruolo sociale, favorendo l'interazione tra università e realtà locali.

Il secondo tipo è rappresentato dalle *field placement clinics*, programmi con cui gli studenti vengono inseriti in uno studio legale e costituiscono una sorta di *stage*.

Il terzo tipo è quello delle simulazioni, in cui gli studenti lavorano non su casi concreti ma su casi fittizi.

3. Negli anni '30 la cultura giuridica italiana presenta caratteristiche molto diverse rispetto a quella statunitense¹¹.

I due capiscuola dell'idealismo, filosofia dominante in Italia nella prima metà del Novecento, Benedetto Croce e Giovanni Gentile, seppure con

¹⁰ Cfr. J.B. White, *The legal imagination. Studies in the nature of legal thought and expression*, The University of Chicago Press, Chicago, 1973, opera prima di una trilogia che comprende Id., *When words loose their meaning*, The University of Chicago Press, Chicago, 1984 (l'unica uscita in traduzione italiana, nel 2010, col titolo *Quando le parole perdono il loro significato*) e Id., *Heracles' bow. Essays on the rhetoric and poetics of the law*, University of Wisconsin Press, Madison, 1985.

White proponeva come "antidoto" all'eccessivo tecnicismo corsi di *Law and literature*. Al pari della letteratura, il diritto è un prodotto culturale e sociale, parte integrante di un sistema cui il giurista deve fare continuo riferimento per attribuire un significato alle parole con cui opera. *Law and humanities* e *legal clinics*, pur nella differenza degli ambiti di ricerca e didattica cui si riferiscono, hanno un comune denominatore: la considerazione del diritto non come universo a sé stante ma come pratica sociale. Non a caso anche le origini del movimento Diritto e letteratura sono rintracciabili nella rivolta contro il formalismo di cui il realismo americano in senso lato è espressione in ambito giuridico.

Per i legami tra Diritto e letteratura e Cliniche Legali dal punto di vista metodologico si veda *Humanities e cliniche legali. Diritto e metodologia umanistica*, a cura di F. di Donato e P. Heritier (n. speciale di *Teoria e critica della regolazione sociale*, 2017, 2, che raccoglie gli atti dello speciale workshop organizzato dalla ISLL, Italian Society of Law and Literature al World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy).

¹¹ Per approfondimenti cfr. G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto. III. Ottocento e Novecento*, (nuova edizione aggiornata a cura di C. Faralli), Laterza, Roma-Bari, 2020, pp. 225 ss.

argomentazioni diverse, al diritto e alla riflessione sul diritto negavano ogni autonomia.

In estrema sintesi, Croce, com'è noto, identifica la realtà con lo Spirito che è uno, ma la sua unità non esclude distinzioni. Distinte sono l'attività teoretica e l'attività pratica e nell'ambito di ciascuna di esse si danno ulteriori distinzioni. Con riferimento all'attività teoretica si hanno i due momenti distinti della conoscenza dell'individuale (momento estetico) e della conoscenza dell'universale (momento logico); con riferimento all'attività pratica, quella della volizione dell'individuale (momento economico) e quello della volizione dell'universale (momento etico).

Il diritto, in quanto attività volitiva e non conoscitiva, appartiene alla sfera pratica, dove però non trova una collocazione autonoma; essa infatti, come si è detto, si articola nei due momenti dell'economia e dell'etica. Poiché non si dà un momento diverso da questi due, il diritto non può essere altro che economia od etica. Escluso che il diritto abbia carattere etico, sia perché si possono dare azioni giuridiche immorali, sia perché la distinzione tra diritto e morale è acquisita da secoli e, considerato che il diritto è volizione di un fine particolare, allora è riassorbito all'interno della sfera della volizione del particolare, ossia dell'economia. Negata così al diritto ogni autonomia, consegue la riduzione della filosofia del diritto a filosofia dell'economia.

Gentile, criticando le tesi crociane in particolare con riferimento alla dialettica dei distinti, si propone di recuperare l'unità nella vita dello Spirito. Per Gentile è reale solo lo Spirito nel momento dell'attività: reale quindi è solo lo spirito pensante; il pensato, l'oggetto del pensiero, fuori dall'atto del pensiero non ha realtà. Non hanno perciò realtà, se non nell'atto in cui lo Spirito li pensa e pensandoli li fa essere, né Dio né la natura né i valori né gli io empirici, ossia i soggetti particolari.

Come solo momento reale è quello del pensiero in atto, cioè del pensiero pensante, così la volontà non è volontà se non nell'atto del volere, quale volontà volente. Allo stesso modo come il pensato è il non essere rispetto al pensare, così il voluto è irreali rispetto al volere in atto.

Il diritto, differentemente dalla morale che è volontà volente, è volontà voluta, ossia volontà astratta e quindi irreali. In altre parole, il volere è reale quando, volere volente, o crea la legge o, eseguendola, la vuole parimenti in atto e allora, in quanto volere in atto, è moralità. Il diritto, non volere volente, ma astratto momento del volere, voluto, non è reale. Il volere, insomma, o è morale, in quanto volere in atto, o non ha realtà.

Come per Croce così per Gentile il diritto non ha realtà e non è oggetto autonomo di filosofia, conclusione comune alla quale i due autori arrivano per strade diverse, risolvendolo, come si è visto, l'uno, Croce, nell'economia, l'altro, Gentile, nella morale.

L'atteggiamento dei due capiscuola dell'idealismo ebbe effetti non trascurabili nella cultura giuridica italiana nel periodo tra le due guerre mondiali: la filosofia, che i giuristi consideravano fumosa e vaniloquente, andò sempre più

perdendo il contatto con la concreta esperienza del diritto, la scienza giuridica accentuò sempre più quei caratteri di empiricità che i filosofi le rimproveravano, appellandosi a Croce, che riteneva ogni tipo di scienza puramente convenzionale, empirica e classificatoria e quindi priva di qualsiasi valore conoscitivo.

I filosofi del diritto discepoli di Croce e di Gentile si ribellarono alle conseguenze estreme che questi avevano tratto dalle premesse idealistiche e affrontarono il problema di recuperare alla filosofia del diritto l'oggetto del suo studio così radicalmente eliminato dai loro maestri, convinti che l'esperienza del diritto costituisse una realtà storica non eliminabile da parte di nessuna dialettica. Venne, perciò, da un lato, criticata come arbitraria ed artificiosa la partizione crociana dello Spirito nei "distinti" e contestata la risoluzione gentiliana di tutta l'attività dello Spirito in una indistinta morale e, d'altro lato, venne rivendicata l'autonomia della realtà giuridica, affermandone la non risolvibilità in altre per l'irriducibilità di taluni suoi elementi.

Sul versante giuridico per quasi tutta la prima metà del Novecento il punto di riferimento principale dei giuristi italiani è costituito dal positivismo giuridico formalistico tedesco e, anche se risalgono agli anni Trenta le prime traduzioni e i primi studi italiani su Hans Kelsen (in gran parte legati al nome di Renato Treves), la revisione del giuspositivismo operata dal giurista praghese rimase estranea alla cultura giuridica italiana fino agli anni Cinquanta, quando soprattutto Bobbio ne divenne interprete e divulgatore.

Tra le poche voci dissonanti quella di Santi Romano, che nel 1917 pubblica un'opera, *L'ordinamento giuridico*, in cui sviluppa una teoria antiformalistica e antinormativistica incentrata sul concetto di istituzione.

Il fascismo, invece, affermatosi, anche grazie alla teorizzazione di Gentile, come Stato etico, usò il principio positivistico della supremazia della legge dello Stato come strumento per rafforzare il potere e per limitare le libertà individuali.

Questo il contesto nel quale Carnelutti pubblica due opere di carattere teorico, *Metodologia del diritto*, 1939, e *Teoria generale del diritto*, 1940, nelle quali, sulle tracce della *Begriffsjurisprudenz*, teorizza il metodo della scienza giuridica come identico a quello dello scienziato naturalista che osserva e classifica gli oggetti della sua indagine.

A questo periodo risale il saggio sulla *Clinica del diritto*, nel quale Carnelutti non mette in discussione il metodo formalistico come fa Frank nei confronti di Langdell e insiste soprattutto sul profilo della formazione professionalizzante, a parte un rapido riferimento anche all'aspetto sociale.

Un lato singolare del confronto tra questa [la medicina] e il diritto, egli scrive, riguarda il trattamento del malato e del litigante povero: lo stato fornisce all'uno e all'altro la cura o la difesa gratuita, ma mentre l'assistenza del medico è completa e di prima qualità, quella del giurista è scadente e parziale.

La proposta è dunque quella di abbinare la riforma del gratuito patrocinio con quella dell'insegnamento giuridico superiore.

Solo negli anni successivi, anche grazie all'opera di Giuseppe Capograssi che additava nell'esperienza giuridica la via da percorrere per superare i limiti delle teorie riduzionistiche, come il positivismo giuridico, e per operare la riconciliazione tra scienza del diritto e filosofia del diritto di cui, come si è detto, il positivismo giuridico per un verso e la filosofia idealistica per l'altro avevano decretato il divorzio, Carnelutti si allontana progressivamente dalle tesi esposte nelle opere sopra citate e si avvicina alla concezione di un diritto naturale che non sia fuori dalla storia.

Nel tracciare un bilancio del positivismo giuridico agli inizi degli anni Cinquanta egli scrive:

Il positivismo, nel campo del diritto, vuol dire essenzialmente osservare la legge che è diritto positivo; realismo osservare la vita che non esclude la legge, vita pur essa, ma appunto per questo la include in un complesso, anzi in un universo più vasto. Realismo e non naturalismo, mi par corretto dire, perché si tratta di una abitudine o meglio una attitudine a vivere nel mondo dei fatti, che non contrasta, ma piuttosto si concilia con l'altra a vivere nel mondo delle idee¹².

Sebbene l'interesse per le cliniche legali anche in Italia sia risalente, come dimostra il saggio di Carnelutti, solo recentemente nelle università sono stati istituiti corsi opzionali basati sull'impiego della *clinical legal education*, con caratteristiche anche molto diverse gli uni dagli altri, ma con un comune denominatore, vale a dire lo studio di casi attraverso il metodo del *learning by doing* (il saper fare di Carnelutti). Solo *facendo* lo studente potrà sviluppare quella mentalità critica e creativa necessaria all'esercizio delle professioni legali, che consiste nella capacità di risolvere i problemi, nell'individuare le soluzioni concrete di un caso, nel comunicare correttamente con tutte le parti, nell'assumersi le responsabilità del ruolo.

Oltre agli aspetti formativi, alcune *law clinics* offrono anche servizi attraverso sportelli in condivisione con organizzazioni sociali e progetti di *street law*.

Antesignano della *clinical legal education* è stato "L'altro diritto", un'associazione nata presso l'Università di Firenze proprio dalla convinzione della mancanza nelle Facoltà di Giurisprudenza italiane di un contatto vivo con il *law in action*. Nel corso degli anni ha sviluppato parecchie attività di ricerca e di didattica, anche con studenti – comprese tre cliniche legali – a favore di carcerati, migranti, rifugiati, e si è dotata di un centro di documentazione e di un centro di

¹² Cfr. F. Carnelutti, "Bilancio del positivismo giuridico" e "Profilo del pensiero giuridico italiano", in Id., *Discorsi intorno al diritto*, II, Cedam, Padova, 1933, in particolare pp. 177-178. Tarello (v. Carnelutti Francesco, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 20, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1977) sottolinea che il termine realismo crea confusione con altri e più significativi movimenti della cultura giuridica. Nell'idea di Carnelutti gli istituti si dispongono in un sistema immanente ad ogni ordine normale, sistema che il giurista scopre come lo scienziato naturale.

informazione giuridica che opera in vari carceri con oltre duecento volontari per circa due terzi studenti, oltre ad avvocati e docenti universitari¹³.

La prima *legal clinic* in senso stretto è stata istituita nell'anno accademico 2009-2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brescia, che si è avvalsa della collaborazione di alcune cliniche legali delle migliori *law schools* statunitensi; ha carattere multidisciplinare e coinvolge diversi rami del diritto. I docenti scelgono il caso reale da trattare sulla base di criteri che tengono conto non solo del suo valore didattico ma anche della sua rilevanza sociale¹⁴.

Oggi le *law clinics* sono molto diffuse nelle università italiane. Il quadro è in movimento, orientato da un lato al superamento della distinzione teoria/pratica e dall'altro alla valorizzazione del ruolo sociale delle università, ma anche a ripensare il concetto di diritto, facendone emergere “il lato oscuro”, ossia quanto della vita del diritto si tende a nascondere “come la polvere sotto i tappeti”¹⁵.

Anche se per il nostro paese non si può dire quello che, come sopra accennato, James Boyd White ha affermato per gli Stati Uniti, cioè che l'educazione giuridica consiste soprattutto nell'apprendere le regole, perché fin dalle origini nel medioevo lo studio del diritto si è felicemente congiunto con la riflessione storica e filosofica, certo è che ancora oggi molte discipline codicistiche tendono a mantenere una concezione rigidamente formalistica del diritto, concezione che altre discipline (spesso opzionali), come la filosofia e la sociologia giuridica, l'antropologia giuridica e il diritto comparato, tendono a temperare, favorendo una concezione del diritto come fenomeno storico culturale, come corpo vivente. Non a caso principalmente per iniziativa di docenti in questi ambiti disciplinari sono nate molte esperienze di cliniche legali con il coinvolgimento dei colleghi dei diversi rami del diritto.

Martha Nussbaum, in un piccolo, ma a mio parere fondamentale, libro, *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno di una cultura umanistica*¹⁶, riprendendo gli ideali pedagogici di John Dewey – vale a dire rifiuto dei metodi nozionistici, libreschi e ripetitivi, che rendono gli studenti passivi, e attenzione all'esperienza concreta – sottolinea che in ogni grado di educazione è importante sviluppare le facoltà attive e l'immaginazione creativa (vale a dire la capacità di

¹³ Sull'esperienza fiorentina nel quadro di una più ampia riflessione sul ruolo delle cliniche legali si veda E. Santoro, “Cliniche legali e concezione del diritto”, in *Questione giustizia*, 3 (2019), pp. 122-132 (tutta la seconda parte del numero è dedicata alle cliniche legali con articoli concernenti diverse esperienze nelle università italiane).

¹⁴ Presso l'Università di Brescia nel 2019 è nata l'Associazione “Coordinamento nazionale delle cliniche legali”.

¹⁵ Traggo la citazione da A. Schiavello, “Vulnerabilità, concetto di diritto e approccio clinico legale”, in *Etica e politica*, 2019, pp. 255-277.

Per un quadro d'insieme delle diverse esperienze si vedano anche Aa.Vv., *Il metodo clinico-legale: radici teoriche e dimensioni pratiche*, Esi, Napoli, 2016; Aa.Vv. *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, Giappichelli, Torino, 2018; Aa.Vv., *Le cliniche legali: una prospettiva filosofico-giuridica*, sezione monografica della *Rivista di Filosofia del diritto*, 2019, n. 2; Aa.Vv., *La didattica del diritto, Paradigmi, casi ed esperienze*, Ledizioni, Milano, 2022.

¹⁶ M. Nussbaum, *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, tr. it., Il Mulino, Bologna, 2014.

pensarsi nei panni di un'altra persona, di essere un lettore intelligente della sua storia, di comprenderne le emozioni, le aspettative e i desideri) ed anche stimolare gli studenti a ragionare autonomamente con senso di responsabilità anziché conformarsi alla tradizione e all'autorità.

Io penso che l'introduzione delle *legal clinics* nel percorso degli studi di giurisprudenza possa aiutare gli studenti proprio in entrambe queste direzioni: vale a dire a gestire il sapere giuridico nell'interazione con tutti i soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria – con la consapevolezza che il diritto non è un insieme di regole, ma va contestualizzato nella realtà sociale – e a sensibilizzarli quali futuri professionisti ai problemi della giustizia, sviluppando il loro senso di responsabilità sociale.